ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

KRIC804008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005226 - 21/10/2020 - C06 - Dirigenza scolastic - U

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 – VIGILANZA ALUNNI

La puntualità nel rispetto degli adempimenti è condizione essenziale per l'efficacia e l'efficienza di un sistema complesso come quello scolastico. La qualità del servizio è quindi strettamente connessa alla sinergia tra aspetto amministrativo e didattico che insieme riflettono il dinamismo della scuola.

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico e assicurare modalità di rapporto corrette, efficaci e coerenti, all'interno dell'Istituto, per l'anno scolastico 2020/2021 si invitano le SS.LL. ad attenersi ai protocolli anti-COVID per la ripresa delle attività didattiche in presenza oltre che alle seguenti indicazioni. In particolare si richiama la responsabilità che grava sull'Istituzione scolastica e, specificamente, sui singoli docenti e collaboratori scolastici.
Ciò premesso, vengono emanate le seguenti disposizioni.

1. ORGANI E SOGGETTI TENUTI ALLA REGOLAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 e aggiunge, all'art. 18, il comma 3 bis secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

DIRIGENTE SCOLASTICO

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Non esercitando attività di insegnamento, la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del Codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. La responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. Al Dirigente Scolastico spettano, dunque, obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative necessarie a garantire l'attività di vigilanza sugli alunni per tutto Il periodo di affidamento alla scuola.

PERSONALE DOCENTE

L'art. 29 del CCNL 2006/2009 non modificato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018): "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047c.c.: "in caso di danno

cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c.: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".
Si sottolinea, inoltre, che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).
Si ricorda inoltre che tale obbligo si estende dal momento dell'entrata fino al momento dell'uscita dall'Istituto.

Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo a ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nei momenti di ingresso e di accompagnamento all'uscita: sostanzialmente dal momento dell'ingresso a scuola, fino al termine delle lezioni, è in capo alla scuola una "presa in carico" dello studente minorenne per tutto il periodo dell'attività didattica, fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel PTOF, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc., sebbene questi inibiti come da delibere del Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto per il perdurare dell'emergenza COVID-19. La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della Legge 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.".

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "…compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47" (Tabella A del. C.C.N.L. 24/07/2003)

Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni. La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 c.c. si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sul propri allievi. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi. Nel caso di minori (Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado), il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla "riconsegna" ai genitori.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

La vigilanza, oltre che continua -per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi- deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.
Non è sufficiente per l'insegnante o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale culpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt.147 e 2048 c.c.);

Ancora, la Corte dei Conti (sez. m, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni è docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per brevissimo tempo, prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico , o un collega disponibile non impegnato in classe, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A - CCNL 06/09).

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACCOGLIENZA, LA SORVEGLIANZA E LA VIGILANZA

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici, anche se in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente, sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sotto riportati:

Ingresso al mattino

Un collaboratore scolastico dall'arrivo dello scuolabus sorveglierà gli alunni all'interno delle pertinenze scolastiche e fuori dall'edificio, anche al fine di evitare assembramenti per prevenire i rischi di contagio da COVID-19. Guida alunne ed alunni a posizionarsi per "gruppi classe" nei pressi dell'ingresso dedicato.
Un altro collaboratore all'interno dell'edificio, si occuperà del suono della badenia e sorveglianza nell'atrio.
Difatti, l'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola, dall'accesso al portone o al cancello (in presenza di aree scolastiche esterne recintate), fino all'ingresso in aula segnalato dalla campana. Non è consentito al genitori -o chi ne fa le veci- lasciare e far attendere da soli i bambini nelle adiacenze della scuola senza vigilanza o farli entrare nelle pertinente scolastiche fuori dell'orario d'entrata all'insaputa del personale ATA impegnato in altre mansioni.
All'ingresso, i collaboratori consentiranno l'accesso alle scale, ove presenti, per gruppi classe, ordinatamente ed in fila per uno, e comunque controllando che i minori non corrano e non si spingano. Segnaleranno eventuali comportamenti scorretti al responsabile di plesso che riferirà ai docenti di classe.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, i portoni e i cancelli (questi ultimi secondo opportune fasce orarie), vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori che hanno particolari necessità sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso, senza entrare nel corridoio nelle aule, e a rivolgersi al collaboratore scolastico in servizio.
L'eventuale accesso con mezzi propri nelle aree di pertinenza dei diversi plessi è concessa -nel rispetto del protocolli anti-COVID- dal Dirigente scolastico ai genitori che accompagnano alunni con disabilità o alunni con capacità motoria temporaneamente ridotta. Di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata per oggettive motivazioni, saranno avvisati i collaboratori del relativo plesso.
Eventuali alunni ritardatari saranno accompagnati nella propria aula da un collaboratore scolastico, mai lasciati soli.
La vigilanza al di fuori dell'aula, in assenza di docenti, è di competenza dei collaboratori scolastici che dovranno garantire sempre l'attenta vigilanza nel corridoi, ai servizi igienici, nei cortili della scuola. L'accoglienza degli alunni all'interno dell'atrio in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse, non esonera il collaboratore dalla vigilanza all'esterno dall'edificio.

Durante le lezioni

Per tutta la durata delle lezioni, i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. È fatto divieto di allontanarsi dal piano o dalla zona di propria pertinenza o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. Il collaboratore si accerterà che i tempi di permanenza degli alunni nei servizi igienici, nel rispetto del protocolli anti-COVID, non siano troppo lunghi e farà particolare attenzione alle diverse vie di esodo; si accerta anche che due alunni non si trovino insieme ai servizi igienici.

Cambio dell'ora/del turno

Per consentire al docenti di spostarsi da una classe all'altra al termine di ogni di lezione/turno, è necessario che i collaboratori scolastici supportino il personale docente. I collaboratori scolastici, sospendendo ogni altra attività, stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo del docente, il collaboratore scolastico in servizio è tenuto a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, immediato avviso al Responsabile di plesso affinché vengano assunti i necessari provvedimenti qualora se ne ravvisino le condizioni. Si raccomanda al solito una frequente e adeguata aerazione dei locali e disinfezione degli strumenti comuni.

Classi scoperte o momentanea assenza del docente

I collaboratori garantiranno la loro attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso dell'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; collaboreranno, inoltre, con il Responsabile di plesso, vigilando sugli alunni.

Durante l'intervallo

L'intervallo si svolge in classe. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi. I collaboratori garantiranno la sorveglianza degli alunni nel corridoio e nell'area dei servizi per controllare che non vi siano assembramenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi).

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

Spostamenti alunni da e verso palestre/biblioteche/laboratori

Durante gli eventuali spostamenti in sicurezza degli alunni da e verso i diversi spazi dell'edificio, a fronte dei protocolli anti-COVID adottati dall'Istituto, i collaboratori assicurano il necessario supporto ai docenti delle classi.

Pausa mensa

La refezione scolastica viene svolta in classe, in ottemperanza alle disposizioni contenitive di contagio da COVID-19. La vigilanza sugli alunni nel tempo mensa è affidata ai docenti in servizio. Ai collaboratori scolastici spetta il compito di pulire e sanificare prima e dopo il pranzo. Considerata la sorveglianza sulle bambine e sui bambini prioritaria rispetto alle altre mansioni, il collaboratore in caso di necessità, avvisato dall'insegnante, abbandona temporaneamente le operazioni di pulizia e presta sorveglianza.
Nei momenti di uscita della classe di alunne e/o di alunni (es. per andare al bagno, buttare rifiuti, ecc.) il collaboratore presta sorveglianza per come disposto nei punti sopra narrati.
L'eventuale uscita da scuola dell'alunno nella pausa mensa deve essere richiesta al Dirigente tramite un apposito modulo e debitamente motivata.
I docenti in servizio adotteranno le opportune misure organizzative per vigilare sul comportamento di tutti gli alunni ed evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose, facendo leva sulla condivisione di semplici ma efficaci regole di convivenza civile. I docenti si atterranno ai protocolli anti-COVID per la ripresa delle attività didattiche.

Prodotti per le pulizie

Per evitare situazioni di pericolo, è obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie negli appositi armadi e/o locali non accessibili dagli alunni. Non si devono lasciare i carrelli porta-detersivi a portata degli studenti; essi vanno trattati con le seguenti modalità: si usano solo a lezioni terminate e, per la pulizia intermedia dei bagni, solo per Il tempo strettamente necessario. È compito del personale vigilare affinché gli allievi non vengano a contatto con i prodotti usati per le pulizie. Durante la giornata vanno tenuti negli appositi armadi chiusi: in caso di necessità vanno riposti subito dopo l'uso.

Uscita al termine delle lezioni

La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o agli accompagnatori-autisti del mezzo di trasporto.
Un collaboratore scolastico, come nella fase di ingresso, dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.
In particolare si dovrà sorvegliare che gli studenti utilizzino, per l'uscita e per l'entrata a piedi, solo ed esclusivamente il transito pedonale appositamente predisposto.
La sorveglianza, a fronte del protocolli anti-COVID adottati dall'Istituto, è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora, responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro, gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente in servizio all'ultima ora. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori), devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi, il collaboratore scolastico ne darà comunicazione al Responsabile di plesso. Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna alle famiglie.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Si riepilogano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice civile e richiamati dalla giurisprudenza in materia.

Ingresso al mattino

I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, fino alla loro riconsegna ai genitori, alle persone adulte delegate, ai responsabili del trasporto scolastico. Il suono della campana segnala l'ingresso degli alunni. È necessario fare opera di sensibilizzazione agli alunni e genitori sul rispetto degli orari delle lezioni, in ossequio alle disposizioni anti-COVID adottate dall'Istituto. I docenti sono invitati a collaborare nella vigilanza dei corridoi, al mattino, prima dell'inizio delle lezioni fino all'arrivo di tutti gli alunni della propria classe, in maniera da garantire la vigilanza nel corridoio e nell'aula.
Nel dettaglio, i docenti accoglieranno i bambini all'ingresso individuato per la propria classe almeno 5 minuti prima dell'orario di funzionamento. Accompagneranno i bambini, ordinatamente ed in fila per uno nella propria classe. I collaboratori scolastici sorveglieranno per quanto sopra disposto.

Inizio lezioni - classi scoperte

In caso di assenza di un docente nel plesso, comunicata dalla segreteria o direttamente dal docente, i docenti responsabili di plesso provvederanno alla copertura delle classi secondo le modalità stabilite. Le modalità di sostituzione dovranno essere opportunamente registrate. Il responsabile dovrà accertarsi che tutti i docenti coinvolti nella procedura di sostituzione ne abbiano preso visione.
Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità penale e amministrativa per danni occorsi agli alunni per mancata vigilanza, si evidenzia che, in caso di ritardo nella presa di servizio il docente dovrà comunicare immediatamente in segreteria e al plesso il presumibile orario di arrivo. La mancata comunicazione determinerà la responsabilità personale per violazione degli obblighi di servizio e per eventuali incidenti agli alunni.
Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore. In tale circostanza, occorre avvisare il responsabile di plesso e regolarizzare la propria posizione tramite richiesta di permesso breve in segreteria. Si ricorda che tutto il personale della scuola è tenuto ad attenersi, nell'espletamento del proprio ruolo, al Codice di comportamento della Pubblica Amministrazione, a conoscere il Codice disciplinare di comparto, al protocollo anti-COVID di Istituto e alle nuove norme in materia di infrazione e sanzioni disciplinari pubblicati sul sito.
In particolare, il personale della scuola è chiamato a uniformarsi a comportamenti che non ledano l'immagine dell'Istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica.

Momentanea assenza del docente

In caso di momentanea assenza del docente, dovuta a necessità fisiologiche o a malessere improvviso, va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (fotocopie, preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori, ecc.), non riconducibili a ragioni di urgenza (infortunio alunno o segnalazioni in materia di sicurezza).

Durante le lezioni

I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano prima di un'eventuale autorizzazione degli alunni ad accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire Il portone, pulire i servizi subito dopo la ricreazione). L'uscita degli alunni, di norma uno alla volta e negli orari stabiliti, è

regolata dalle disposizioni anti-COVID già portate a conoscenza del personale. Sono fatte salve le situazioni di urgenza. Il docente si accerterà, in ogni caso, che i tempi di permanenza nel servizi igienici siano congrui.
Le uscite degli alunni vanno sempre registrate.
Si raccomanda di evitare di far uscire gli alunni per incombenze di vario genere (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali, ecc.). I docenti sono tenuti a organizzarsi prima dell'inizio della lezione. Considerata la carenza di organico dei collaboratori scolastici nei plessi, si evidenzia la necessità di richiedere eventuali fotocopie con congruo anticipo.
In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e sanitari, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. I docenti che hanno la necessità di conferire con i genitori avranno cura di convocarli nelle modalità previste dal regolamento di Istituto e delle disposizioni anti-COVID .
Sì ricorda al personale che è vietato l'uso del cellulare in classe o, comunque, durante le lezioni e l'orario di servizio, se non per casi urgenti, documentati e del tutto eccezionali, ovvero per motivi di servizio.

Problemi di sicurezza

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo, i docenti sono tenuti ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza. Sono tenuti, inoltre, a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite il responsabile di plesso all'RSPP e al Dirigente scolastico.
Si consiglia di lasciare libere le vie di fuga per evitare cadute accidentali. È fondamentale disporre i banchi e i suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità. Si raccomanda a tutti di collaborare nell'individuazione di elementi di pericolosità e segnalare immediatamente eventuali situazioni dl pericolo.

Gestione classi

I docenti della Scuola Secondaria di l Grado sono tenuti a condividere con gli alunni, sin dai primi giorni di scuola, il Regolamento di Istituto e il patto di corresponsabilità educativa e ad attenersi a quanto in esso contenuto, sia in ordine ai provvedimenti disciplinari che agli organi competenti a irrogarli. Le procedure adottate dovranno essere chiare e trasparenti e il più possibile condivise con i genitori degli alunni interessati.
Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate in ossequio alle norme anti COVID, con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: intervallo, entrata e uscita, tempo mensa, attività nei laboratori e in palestra, eventuale attività di pre-scuola e/o post-scuola, uscite didattiche, visite guidate, viaggi.

Alunni con disabilità

La vigilanza sul minori con disabilità, soprattutto nei casi di gravità, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere aiutato da un collaboratore scolastico. Considerata la carenza di organico del collaboratori scolastici in alcuni plessi, si chiede ai docenti di sostegno di collaborare con il personale ausiliario nell'eventuale trasferimento dell'alunno/a da e verso i servi zi igienici. (Spesso, anche solo la presenza fisica del docente, può essere un valido supporto per chi ha ricevuto l'incarico di svolgere materialmente determinati compiti).

Gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti

In caso di infortunio o malessere, il docente della classe interviene immediatamente per accertarne l'entità e, con l'intervento dell'addetto al primo soccorso, offre le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione.

Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede l'intervento del 118, il docente effettua la chiamata e avvisa tempestivamente la famiglia dell'accaduto e della procedura attivata. È ovvio che in queste situazioni di emergenza diventa fondamentale la collaborazione di tutti gli adulti presenti, oltre che degli addetti al primo soccorso. Nel caso in cui dovesse risultare necessario il trasporto al Pronto Soccorso a opera del 118, l'infortunato resta affidato al docente fino a quando non avrà trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del/i genitore/i, sia per motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente. L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale.
I docenti presenti nel plesso e i collaboratori, se non impegnati direttamente in operazioni di primo soccorso, garantiranno la vigilanza sugli alunni del titolare impegnato nell'assistenza all'infortunato.
Qualunque sia l'entità (dunque, anche per piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze), la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dal docente o dal Responsabile di plesso con una telefonata. Per individuare rapidi canali di informazione, è necessario che sul registro di classe siano riportati, per ogni alunno, i numeri di casa o cellulare, del posto di lavoro dei genitori, del vicino o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza.
In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessari a la stesura di una relazione circostanziata e dettagliata sull'accaduto da parte del docente che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta). Nella relazione, è necessario anche indicare i nominativi dei docenti e/o collaboratori presenti ai fatti. La relazione va consegnata in segreteria in giornata, o al massimo la mattina successiva, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela del propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza.
Nel caso in cui la classe o sezione sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Il docente avvisa la segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. La famiglia recapiterà all'ufficio di segreteria il referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso e l'eventuale documentazione di spese sostenute, in seguito all'infortunio per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice. L'assistente amministrativo preposto predispone immediatamente l'istruttoria di denuncia dell'infortunio all'INAIL, inviando la documentazione, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, al locale comando di Pubblica sicurezza, alla Compagnia assicuratrice. Per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a tre giorni va comunque effettuata la comunicazione INAIL a fini statistici. In caso di infortunio occorso a docenti, o improvviso malessere, è opportuno che sia seguita analoga procedura (chiamare il 118, chiamare un familiare, accompagnare il collega all'ospedale o acquisire autodichiarazione di rifiuto) e che i testimoni presenti all'accaduto rappresentino per iscritto quanto a loro conoscenza.

Somministrazione farmaci

La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle Raccomandazioni emanate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005.Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante, oltre che dalla formale richiesta dei genitori, per il tramite del Dirigente scolastico.

Cambio dell'ora/del turno

È necessario che venga prestata particolare attenzione nel momenti dei cambio di docente a fine lezione/turno: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente

possibile. Sempre per favorire li cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente uscente.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio dell'ora, si raccomanda ai docenti che operano in contemporaneità nelle singole classi (per esempio i docenti di sostegno) di collaborare attivamente per evitare che gli alunni restino incustoditi.
In caso di eccessivo ritardo del docente nel cambio affidare la classe ad un collaboratore scolastico, mai lasciare incustoditi gli alunni.
In proposito, si precisa che eventuali variazioni dei turni di lavoro o dell'orario del personale docente devono essere preliminarmente richiesti ed autorizzati dal Responsabile di plesso e portati a conoscenza del Dirigente scolastico che, valutati i motivi e la ricaduta sulla qualità del servizio, provvederà a fornire il proprio parere.

Spostamenti alunni da e verso laboratori/biblioteche/palestre

Negli eventuali spostamenti da uno spazio all'altro dell'edificio, da effettuarsi nel rispetto del protocolli anti-COVID, l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore probabilità di infortuni.
I docenti viglieranno su ogni spostamento. Per nessun motivo, dovranno permettere alla classe di spostarsi senza la loro presenza. Nel caso in cui, il raggiungimento di spazi esterni all'edificio, debba avvenire in situazioni atmosferiche critiche, sarà cura del docente valutare l'opportunità dell'eventuale spostamento.
L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consenti to agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio/di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. Sarà cura del docente osservare e far osservare agli alunni regolamenti relativi agli spazi in questione.

Intervallo

La ricreazione è un diritto dell'alunno legato al tempo-scuola e non può essere previsto un suo annullamento per motivi di carattere disciplinare.
Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
Per quanto riguarda più da vicino gli "obblighi di vigilanza del personale insegnante" una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e che l'insegnante deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975, di cui infra) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose" (cfr. sent. 404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia).
Durante l'intervallo ordinario è indispensabile che il Personale docente vigili sul comportamento degli alunni e organizzi l'attività di ricreazione e di utilizzo dei servizi igienici per come programmato, evitando assembramenti.
I Collaboratori scolastici coadiuvano i Docenti nella vigilanza degli alunni "durante la ricreazione" (Tab.A CCNL 2003 - Area A).

L'intervallo si svolge nelle rispettive classi, a porte aperte. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio che adotteranno le opportune misure organizzative (turni e tempi, scaglionamenti, annotazioni sui registri, ecc.) per vigilare sul comportamento di tutti gli alunni ed evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose, anche a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Gli insegnanti di sostegno vigileranno sull'alunno/a loro affidato/a o su un'area specifica: se il soggetto a loro affidato necessita di ininterrotta vigilanza, l'insegnante di sostegno provvederà alla sorveglianza individuale piuttosto che alla custodia di una precisa area, che dovrà allora essere affidata ad un altro Docente o ad un Collaboratore scolastico.
Poiché anche la ricreazione si configura come un momento educativo, i Docenti che, in base all'orario di servizio, avranno l'incarico della sorveglianza degli alunni, avranno cura che l'intervallo si svolga in modo ordinato e sereno.

Pausa mensa

La refezione scolastica viene svolta in classe, in ottemperanza alle disposizioni contenitive di contagio da COVID-19. La vigilanza sugli alunni nel tempo mensa è affidata al docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.
L'eventuale uscita da scuola dell'alunno nella pausa mensa deve essere richiesta al Dirigente tramite un apposito modulo e debitamente motivata.
I docenti in servizio adotteranno le opportune misure organizzative per vigilare sul comportamento di tutti gli alunni ed evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose, facendo leva sulla condivisione di semplici ma efficaci regole di convivenza civile. I docenti si atterranno ai protocolli anti-COVID per la ripresa delle attività didattiche.
In caso di necessità di fruizione dei servizi igienici, uscita dall'aula di un'alunna e/o un alunno l'insegnante avvisa il collaboratore scolastico, si assicura della sorveglianza quindi autorizza l'uscita dall'aula. Il Collaboratore scolastico, se impegnato in altre mansioni, smette temporaneamente per prestare sorveglianza.

Uscite al termine delle lezioni

Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno la classe ordinatamente all'uscita, seguendo le disposizioni organizzative anti-COVID. Dovrà essere garantito lo scorrimento continuo della fila, senza interruzioni e assembramenti in prossimità di scale e di porte.
Nel rispetto di tutte le disposizioni anti-COVID, i genitori degli alunni che si trovano nella necessità di richiedere l'uscita anticipata e/o l'entrata posticipata del propri figli (per tutto l'anno o per un determinato periodo) dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico, tramite compilazione di apposito modulo. Nel caso la richiesta abbia carattere occasionale, il minore dovrà essere accompagnato o prelevato dal genitore o da un adulto delegato. Nel caso in cui l'alunno dovesse entrare in ritardo senza essere accompagnato, il docente di classe o il Responsabile di plesso dovrà accertarsi della situazione con un tempestivo riscontro telefonico con i genitori (questi episodi devono avere carattere di eccezionalità e di assoluta necessità).

Durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione/visite guidate

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le uscite sul territorio, le visite guidate e di viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica, da espletarsi comunque dopo attenta valutazione, tenendo conto dell'emergenza sanitari a in atto e nel rispetto della normativa anti-COVID. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure organizzative e disciplinari necessarie e di non aver potuto impedire il fatto.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

DISPOSIZIONI COMUNI

INGRESSO GENITORI E/O ESTRANEI

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica, nel rispetto del protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19, nonché per assicurare il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente o dei suoi collaboratori, di accedere e circolare nei locali scolastici, nonché di avere contatti con i minori o con il personale scolastico. Per evitare che i genitori o gli estranei possano accedere, senza autorizzazione, ai locali scolastici, i collaboratori scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della scuola siano chiuse. In caso di necessità e/o urgenza, le eventuali richieste di accesso ai locali scolastici devono essere comunicate al Responsabile di plesso o, in caso di sua assenza, a un docente in servizio. In ogni caso non dovrà essere consentito al genitore o all'estraneo di poter circolare senza vigilanza e senza autorizzazione all'interno della scuola, anche in orario di sospensione delle attività didattiche.
Per particolari necessità i genitori si rivolgeranno al collaboratori scolastici in servizio, evitando di impegnare il personale in consegna di merende o di materiale scolastico. Pertanto, per prioritari motivi di sicurezza, si invitano le famiglie e gli alunni a verificare il necessario per la giornata scolastica, prima dell'ingresso nella scuola.
I genitori possono avere accesso ai locali solo se espressamente autorizzati.
È consentito, nel rispetto del protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19, l'ingresso nei locali scolastici agli addetti alla manutenzione purché non entrino in contatto con gli alunni.
Gli amministratori del Comune, i funzionari e gli addetti alle manutenzioni comunali potranno accedere ai locali per effettuare ispezioni e lavori, ma il collaboratore scolastico che li riceve dovrà immediatamente informare il Responsabile del plesso. In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni. Nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.
Tutti gli ingressi vanno registrati; ai visitatori va misurata la temperatura con il termoscanner e va fatto firmare l'apposito registro per le relative dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

È, altresì, obbligo delle SS.LL.:
conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti e collaborare, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate;

- conoscere la normativa sulla sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, strumenti, edifici, etc.;
- osservare e fare osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico;
- adeguare i propri comportamenti al Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti (pubblicato sul sito web della scuola) e a quanto stabilito nel Regolamento dell'Istituto adottato dagli OO.CC d'Istituto.

INGRESSO RAPPRESENTANTI LIBRARI

I rappresentanti librari potranno accedere ai locali scolastici solamente se autorizzati e previo appuntamento.
Durante l'attività didattica il docente non deve, per nessun motivo, lasciare la classe per incontrare il rappresentante dei libri.

Lo stesso rappresentante deve essere invitato a fruire dei soli spazi assegnati, rispettare tutte le disposizioni anti-COVID e adottare preventivamente tutte le misure organizzative idonee a evitare situazioni di pericolo.

ALUNNI FRAGILI

Particolare attenzione è posta agli alunni in condizioni di fragilità e ad alunni con patologie, certificate, i cui sintomi sono rapportabili a quelli simil-COVID.
Agli stessi alunni ed alunne è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
I coordinatori di classe/responsabili di plesso, già tempestivamente avvisati, avviseranno i docenti di classe nonché i collaboratori scolastici del plesso.
I docenti presteranno particolare attenzione sia al distanziamento di questi rispetto ai compagni, ma anche nelle fasi dinamiche riguardanti la vita scolastica dei discenti (momenti in cui vengono chiamati alla lavagna, momenti di necessità fisiologiche, mensa, ecc.). Anche rafforzata l'igiene personale propria e delle stesse alunne/alunni.
I collaboratori avranno cura di sanificare ulteriormente spazi e strumenti/attrezzi prima che l'alunno li utilizzi.
Casi particolari sono trattati con le famiglie, i medici di base/pediatri ed eventualmente ASP di riferimento.

DIVIETO DI FUMO

Come noto, in seguito al Decreto Legge n. 104/2013 (pubblicato In G.U. Il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica. Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile sia agli allievi, sia a tutto il personale in servizio nella Scuola. Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vigilano sull'osservanza del divieto nei locali scolastici del Dirigente Scolastico (Legge 584 dell'11/11/1975 art. 1 lett. A e successive modifiche e integrazioni), gli addetti alla vigilanza divieto fumo, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Gli addetti alla vigilanza divieto fumo provvederanno a comminare le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. (Vedi anche disposizioni relative alla sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
Si ricorda nuovamente che non è consentito fumare se non nelle ore libere dal servizio e mai nei locali della scuola, comprese le pertinenze esterne e i cortili.
Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute).
Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui. In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
Rione Santa Maria – Tel.0962-84612; Fax 0962-80183
88821 Rocca di Neto (KR)
kric804008@istruzione.it - kric804008@pec.istruzione.it
https://icroccadineto.edu.it
Codice Fiscale 91021490791 – Codice Mecc. KRIC804008

CONCLUSIONI

Le disposizioni e le misure organizzative contenute nella presente circolare - fornite in via preventiva a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza - hanno carattere permanente e resteranno valide fino a successive integrazioni e/o riformulazioni. Per tutte le altre situazioni non comprese nella presente comunicazione, si fa riferimento al Regolamento di Istituto, nonché al protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19.

È fatto obbligo, a tutto Il personale, di rispettare e far rispettare quanto sopra disposto. Si ricorda che non è permessa nessuna discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e che l'omissione rappresenta violazione dei doveri professionali.

La violazione, inoltre, costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Per quanto attiene alle misure per il contenimento del contagio, valgono tutte le disposizioni e le indicazioni di comportamento inerenti le misure di prevenzione sanitarie e di pulizia/sanificazione/aerazione e di eventuale e temporaneo isolamento adottate dall'Istituto. In particolare, si applicano le misure e gli interventi previsti in caso di soggetti sintomatici nelle scuole già dettagliatamente illustrati tramite i numerosi documenti pubblicati a riguardo, e più precisamente si rimanda ai protocolli di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19, prott. nn. 4029-4031 del 24/09/2020.

Tutto il personale è tenuto a prendere visione del piani di evacuazione dei locali della scuola e a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, oltre a conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 9 aprile 2008, n. 81,"Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", successivamente modificato dal DLgs 5 agosto 2009, n. 106 e successive integrazioni modificazioni).

Ai docenti si chiede di creare in classe momenti educativi di riflessione su responsabilità e doveri di ciascuno.

I docenti responsabili di plesso avranno cura di comunicare ai genitori degli alunni, con apposito avviso sul diario personale di questi ultimi, la pubblicazione sul sito web https://icroccadineto.edu.it/ della presente circolare.

Si confida nella collaborazione attiva e fattiva di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edoardo Giovanni De Simone -